

Legge regionale 13 maggio 1986 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 31/01/1989

Interventi a favore dei Comuni e delle Province in attuazione dell' articolo 54 dello Statuto.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Legge abrogata da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 3

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

2 Parole aggiunte al primo comma da art. 66, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, comma 3, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.

4 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, L. R. 42/1989

2 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 11

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 66, secondo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.

2 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 12

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.